



COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913

Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

Prot. n. del

DIPENDENTI COMUNALI - SEDE
VIA MAZZINI, 2
– URZULEI

Oggetto: Circolare del Segretario Comunale n. 2/2018

L.R. 13 MARZO 2018, N. 8 - NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Come noto, il Consiglio Regionale della Sardegna, ha approvato la nuova Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 marzo 2018, n. 14.

La Legge, composta da 55 articoli, è entrata in vigore il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), avvenuta in data 15/03/2018. Pertanto la Legge è in vigore dal 14 aprile scorso.

Prima di esaminare le principali novità introdotte dalla sopracitata Legge Regionale, si evidenzia che il Governo, in data 8 maggio 2018, ha impugnato nanti la Corte Costituzionale alcune disposizioni ivi contenute, e più precisamente i seguenti articoli:

- **Articolo 34** - sulla nomina e requisiti del responsabile del progetto e del responsabile per fasi;
- **Articolo 37** - sulle commissioni giudicatrici;
- **Articolo 39** - sulle Linee Giuda regionali e il codice regionale di buone pratiche;
- **Articolo 45** - sulla qualificazione delle stazioni appaltanti.

Occorrerà pertanto, attendere il giudizio della Corte per sapere se le disposizioni sopra citate violino o meno le competenze statali.

Nelle more della definizione del giudizio nanti la Corte Costituzionale, occorre ricordare che le disposizioni di cui sopra, benché impugnate, sono vigenti e vanno applicate, al pari delle altre norme della Legge.

Passando all'esame delle norme, e nello specifico di quelle riportate in appresso (applicabili agli enti locali), si evidenzia innanzitutto che la disciplina introdotta dalla L.R. Sardegna 13/03/2018, n.8 riguarda i *contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, affidati dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 ed eseguiti sul territorio regionale con riferimento alle materie della programmazione, progettazione, sostenibilità ambientale e sociale, centralizzazione della committenza regionale e organizzazione amministrativa* (art. 1, comma 1).

Restano, invece, esclusi dal suo ambito di applicazione i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e restano ferme le disposizioni in materia di contratti pubblici contenute in leggi regionali disciplinanti specifici settori.

Le finalità perseguitate dalla Legge in esame, che permeano l'intero impianto della medesima, così come emerge dall'analisi dell'art. 2, sono, fra l'altro, la *qualificazione e razionalizzazione della committenza pubblica e alla promozione dell'esercizio associato delle funzioni* (comma 1 lett. d), nonché *l'incentivazione all'uso di materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minor impatto ambientale*, e

al riutilizzo dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive (comma 1 lett. H) e la promozione e incentivazione dell'accesso dei giovani professionisti e delle micro e piccole medie imprese ai contratti pubblici (comma 1 lett. J).

Articolo 8: introduce importanti novità sotto il profilo contabile in quanto, al comma 6, stabilisce che “*Per i finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 300.00.000 l'erogazione della spesa avviene per l'intero importo contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione percentuale del finanziamento*”.

Al comma 8 stabilisce che *Il programma triennale adottato dagli enti ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è acquisito tramite la piattaforma del Sistema informatico territoriale appalti della Regione Sardegna (SITARS), di cui al titolo V, capo I, da parte degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1.*, mentre il comma 10 introduce un vincolo di destinazione dei fondi, stabilendo che “*Al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza nel governo del territorio, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comprendono una quota non inferiore al 30 per cento dell'importo complessivo degli interventi, destinata ad opere di prevenzione per la riduzione del rischio idrogeologico, per il miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici e, in generale, della sicurezza impiantistica degli edifici pubblici e di infrastrutture pubbliche, anche per le finalità di cui al titolo VIII, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili*”.

Articolo 9: introduce interessanti novità, elencando una serie di premialità nella concessione dei finanziamenti regionali. In particolare sono previste premialità nei seguenti casi:

- in caso di stipula di convenzioni ex art. 15 del d. lgs. 228 del 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) con gli imprenditori agricoli;
- per le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche di cui all'articolo 11;
- alle amministrazioni aggiudicatrici che adottano le linee guida e il codice regionale di buone pratiche di cui all'articolo 39 (oggetto di impugnazione da parte del Governo);
- alle amministrazioni aggiudicatrici che hanno fatto ricorso agli atti associativi di cui all'articolo 49;
- e) agli enti locali con più basso indice di dotazione strutturale, quale risultante dall'anagrafe di cui all'articolo 21, comma 5, lettera f)

Articolo 11: il comma 1 introduce il cosiddetto PIQUA (piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche), che riguarda opere di particolare rilevanza secondo la definizione data dal successivo comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale sono di particolare rilevanza i progetti di opere pubbliche che determinano rilevanti trasformazioni del territorio o che consistono nell'insediamento di nuovi e rilevanti manufatti o gli interventi estesi di recupero dei contesti, sia naturali sia urbani, e gli interventi per la realizzazione o l'ammodernamento di rilevanti infrastrutture. In particolare il comma 7 del predetto articolo prevede che il Programma triennale di cui all'art. 21 del D.Lgs., debba essere coordinato con le indicazioni del PIQUA, ove adottato.

Articolo 14: contiene norme in materia di “*Promozione del concorso di idee e progettazione*, che stabilisce che le amministrazioni giudicatrici che hanno adottato il Piqua e che ricorrono all'affidamento all'esterno, utilizzano, per le opere di particolare rilevanza, di cui all'art. 11 deliberate dall'Ente, la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli artt. 152, 153, 154, 155, 156, e 157 del D. lgs. 50 del 2016. In caso di mancata adozione del PIQUA si applica l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 50 del 2016.

Articolo 16: prevede che le stazioni appaltanti che eseguono nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di edifici pubblici, destinano all'abbellimento degli immobili, mediante opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale, una quota della spesa totale prevista nel progetto pari alle percentuali stabilite nel comma 1 del medesimo articolo. Tale obbligo non si applica alle costruzioni e ricostruzioni di importo non superiore a € 300.000,00.

Articolo 20: contiene norme in materia di approvazione dei progetti. E' importante richiamare l'attenzione sul comma 3 che ribadisce che non conseguono l'approvazione i progetti per i quali non sono stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalle vigenti norme e le verifiche previste. Al fine di individuare il livello di progettazione al quale si fa riferimento, la norma deve essere coordinata con l'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 22: reca norme relative al Prezziario regionale.

Ai sensi del disposto dell'art. 22 comma 4 della L.R. 8/2018, infatti, il prezziario regionale costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitoli e per la definizione degli importi posti a base di gara, e per la valutazione delle anomalie delle offerte. Significativo corollario di quanto detto è la disposizione di cui al secondo inciso del comma in esame, ai sensi del quale quando il responsabile del progetto si discosta dal prezziario, fornisce adeguata motivazione, tramite dettagliata analisi dei prezzi, da allegare obbligatoriamente agli elaborati del progetto del bando di gara.

Da quanto sopra discende un monito a vigilare con attenzione sulla corretta applicazione del prezziario o sulla corretta analisi dei prezzi, che dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione, non essendo sufficiente una motivazione per *relationem*.

Articolo 23: contiene norme in materia di Elenco di operatori economici per i servizi id ingegneria e architettura, stabilendo che:

- le stazioni appaltanti, (quindi anche i Comuni), utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della centrale regionale di committenza (CRC RAS) di cui all'art. 46 della stessa legge;
- per l'affidamento di contratti, le stazioni appaltanti selezionano gli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;
- al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei giovani professionisti, i contratti pubblici di cui al medesimo articolo di importo inferiore a 20.000,00 euro e che non presentano aspetti di particolare complessità tecnica o esecutiva, sono affidati, preferibilmente, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della presente legge, a giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Viene introdotto l'obbligo di allegare l'elenco degli affidamenti diretti di cui al punto precedente al conto consuntivo annuale (dall'anno 2019 con riferimento al conto dell'anno 2018).

- le stazioni appaltanti possono stabilire nei bandi o nelle lettere di invito punteggi premianti per le società, i consorzi o i raggruppamenti che hanno stipulato accordi di formazione professionale per laureandi o laureati iscritti da meno di 5 anni al relativo albo o ordine professionale.

Articolo 24: contiene norme in materia di Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori, stabilendo che:

- le stazioni appaltanti, (quindi anche i Comuni), per l'affidamento di contratti di importo inferiore a € 1.000.000,00, utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della centrale regionale di committenza (CRC RAS) di cui all'art. 46 della stessa legge.
- per l'affidamento di contratti, le stazioni appaltanti selezionano gli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
- per l'affidamento di lavori fino a € 150.000,00 è sufficiente per l'abilitazione in elenco, o per affidamenti che vengono fatti senza ricorrere ad elenchi di operatori economici, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA).

Articoli 25: introduce delle importanti novità con la finalità di promuovere l'intervento volontario delle imprese rafforzando l'interesse pubblico alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'incolinità delle persone. In sintesi viene istituito l'elenco regionale degli operatori virtuosi dove verranno iscritti "gli operatori economici che gratuitamente e spontaneamente hanno eseguito interventi preventivi di tutela del territorio o fronteggiato o concorso a fronteggiare situazioni di emergenza generate da fenomeni avversi quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, dissesti idrogeologici...".

Quindi viene disciplinata la procedura per realizzare i suddetti interventi e che creano le condizioni per conseguire l'iscrizione nel suddetto elenco.

Gli operatori economici iscritti in tale elenco regionale degli operatori virtuosi:

- sono selezionati con priorità, ove in possesso di adeguata qualificazione, nella misura di almeno il 20% degli operatori da invitare nelle procedure negoziate di cui agli artt. 36 comma 2, lett. b) e 63 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 26: introduce norme in materia di affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti pubblici. I lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 sono affidati prioritariamente agli operatori economici virtuosi iscritti nella apposita sezione del suddetto elenco regionale, e alle microimprese in possesso della sola iscrizione alla CCIAA, per attività analoga a quella oggetto dell'affidamento.

L'elenco degli affidamenti diretti è allegato, annualmente, al conto consuntivo.

Articolo 30: introduce misure di razionalizzazione nella progettazione, stabilendo in particolare che:

Le stazioni appaltanti, in tutti i casi di interventi finanziati dalla regione Sardegna, inseriscono nei capitoli speciali o nel bando di gara la produzione elettronica degli elaborati progettuali.

Viene previsto l'obbligo in capo all'appaltatore di consegnare alla stazione appaltante, prima del collaudo, gli elaborati finali del progetto dell'opera "come costruito", completi di certificazioni, manuale d'uso e di manutenzione e documentazione fotografica; tale documentazione costituisce l'archivio di progetto.

Viene introdotta una importante misura di semplificazione per la predisposizione dei progetti per lavori di importo inferiore a € 40.000,00, che, in base ad apposita valutazione del responsabile di progetto, non presentano complessità, stabilendo che la documentazione a base d'asta consiste in un capitolo prestazionale e in uno o più elaborati grafici che consentano di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Articolo 31: introduce misure di promozione dei giovani professionisti nelle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, stabilendo che i raggruppamenti temporanei, prevedono anche in qualità di co - progettista firmatario del progetto o della proposta progettuale, almeno un professionista laureato o diplomato, iscritto da almeno 5 anni all'albo o ordine professionale;

inoltre nelle procedure ristrette, competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo, quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei partecipanti, possono prevedere un incremento premiante del punteggio, qualora nella struttura dell'operatore economico sia presente almeno un giovane professionista, iscritto da meno 5 anni all'albo o ordine professionale.

Articolo 32: introduce misure di trasparenza sulla determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, stabilendo che la procedura di determinazione del corrispettivo è allegata al bando di gara o alla lettera di invito.

Si sottolinea che per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del D. Lgs. n. 50 del 2016, si applica il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016, e ss.mm. ed ii e precisamente il D.M.del Ministero della Giustizia 16.06.2016, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27.07.2016 e in vigore da tale data.

Si richiama l'attenzione anche sul D.M del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016 n. 263, pubblicato sulla G.U. n. 13.02.2017 n. 36. " Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Inoltre il progettista, che ha il compito di aggregare le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, è responsabile della corretta individuazione delle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, fatte salve le responsabilità dei verificatori e del responsabile del progetto.

Articoli 34 - 35: contengono importanti disposizioni sul responsabile unico del procedimento (definito "responsabile di progetto") con alcune non irrilevanti differenze rispetto allo schema generale (che si desume dal codice dei contratti e dalle linee guida n. 3 dell'ANAC).

Si rammenta che benché l'art. 34 sia stato impugnato nanti la Corte Costituzionale, le norme sono vigenti e debbono essere applicate.

Queste in sintesi le principali novità:

- La figura del responsabile di progetto (e per fasi) trova una disciplina compiuta con l'articolo 34 (nomina e requisiti) della legge, con l'articolo 35 (funzioni e compiti) e quindi con l'articolo 36 (attività di supporto) sulla possibilità delle stazioni appaltanti, in determinati casi, di istituire strutture di supporto.
La prima disposizione – che qui interessa trattare – ovvero l'articolo 34 - non ripercorre la struttura dell'articolo 31 del codice dei contratti. Proprio nei primissimi commi, il legislatore sardo introduce lo “sdoppiamento” dei responsabili per fasi (attualmente oggetto di impugnazione da parte del Governo), in particolare al secondo comma, in cui si introduce la possibilità di avere un responsabile di procedimento “per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione” ed un responsabile di procedimento per la sola fase di affidamento “che predispone la documentazione di gara e cura le relative procedure”. Le 4 fasi citate (ai sensi del comma 1 dell'articolo 34 della LR) costituiscono il “progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il “responsabile di progetto”. Il successivo comma 3 chiarisce che “il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, se nominati (...), anche con funzione di supervisione e controllo”.
- A differenza del comma 1 dell'articolo 31 del codice dei contratti, in cui il momento della nomina – tra programmazione e atto di avvio dell'intervento - sembra sostanziare una opzione, la legge regionale articola l'indicazione del legislatore nazionale in due commi. Il primo (comma 1) con cui si collega l'obbligo della nomina di un responsabile unico del procedimento /responsabile di progetto (pur nell'impianto sdoppiato) per ogni intervento ed il comma 7 invece (ed a differenza del codice) puntualizza correttamente che “Il responsabile di progetto è nominato prima di ogni atto di programmazione, anche per una pluralità di interventi, secondo l'ordinamento dell'ente”. Nel senso che non esiste programmazione se prima non esiste il RUP (o responsabile di progetto). Se poi non c'è programmazione il RUP potrà essere indicato con proprio atto, direttamente dal Responsabile dell'Area.
- Il responsabile di progetto deve essere nominato (comma 8) tra dipendenti di ruolo o, in subordine, tra quelli in servizio oppure ricorrendo al comando e all'avvalimento degli “uffici di altre amministrazioni” o altre forme contrattuali “che garantiscano il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego” (ad esempio avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto “Regioni – Autonomie Locali”)
- Il comma 9 contiene una prima sintesi delle competenze del responsabile del progetto che, come detto, deve essere “individuato tra i dipendenti, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. L'incarico è conferito tenendo conto, altresì, dell'esperienza maturata nello specifico settore e della competenza, in particolare, negli ambiti della pianificazione e controllo, dell'organizzazione e direzione di strutture complesse, pubbliche o private, della gestione di progetti, delle metodologie di comunicazione, della contrattualistica pubblica, dei sistemi di contabilità e finanza”.
- I commi da 10 a 16 disciplinano i requisiti che il responsabile di progetto deve possedere a seconda che si tratti di lavori, servizi attinenti all'ingegneria o all'architettura, servizi o forniture, differenziati in base alla fascia di importo in cui si collocano le prestazioni.
- Il comma 15 disciplina il contenuto dell'atto di nomina del responsabile del progetto stabilendo che debba indicare:
 - l'inquadramento professionale;
 - il tipo di formazione;
 - il livello di conoscenze e competenze, in funzione sia del titolo di studio e degli altri titoli di qualificazione, sia dell'esperienza professionale;
 - le specifiche capacità organizzative e di coordinamento, tenuto conto della complessità e del valore del contratto da gestire,
- Il comma 17 prevede che “Il nominativo del responsabile di progetto è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture o, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare

un'offerta, unitamente al nominativo del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, se nominato". Non viene citato il nominativo del RUP delle altre fasi.

- Il comma 19 sottolinea che nel caso di carenza accertata di professionalità "per lo svolgimento dei compiti di responsabile di progetto o di responsabile del procedimento per fasi, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere all'esercizio associato delle funzioni o all'avvalimento, (...), nel rispetto delle regole sulla qualificazione del responsabile di progetto".

L'art. 35 approfondisce in maniera particolare le funzioni e i compiti del responsabile del progetto, nella fase della esecuzione delle prestazioni, riprendendo le disposizioni di cui all'art. 31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e declinandole dettagliatamente. Inoltre chiarisce che il responsabile di progetto che non sia titolare di posizione organizzativa propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al Responsabile dell'Area.

Articolo 36: introduce norme in materia di attività di supporto al RUP/responsabile di progetto, stabilendo che esso svolge le sue funzioni con il supporto di un team costituito prioritariamente dai dipendenti della stazione appaltante, fermo restando che "*Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche non rinvenibili all'interno dell'amministrazione, il responsabile di progetto propone alla stazione appaltante di affidare appositi servizi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti programmati, previa attestazione del dirigente sulle accertate carenze in organico*".

Articolo 40: contiene norme sui pagamenti nei subappalti, subcontratti di forniture e in casi particolari, stabilendo, in particolare, in quali casi la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni e la possibilità, per la stazione appaltante, nelle restanti ipotesi, di prevedere nel capitolato speciale se intenda corrispondere al subappaltatore gli importi per le prestazioni eseguite o se sussiste obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cattimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Quando l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cattimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore.

La liquidazione dello stato finale dei lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.

Articolo 41: introduce norme su aspetti sociali e ambientali prevedendo la possibilità di inserire nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito norme per favorire l'assunzione di disoccupati di lunga durata o di lavoratori svantaggiati, l'introduzione di azioni di formazione per i disoccupati e i giovani inoccupati, e l'assunzione di un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale e l'applicazione di condizioni contrattuali più favorevoli per i lavoratori.

Nei capitolati speciali per le opere stradali i materiali da costruzione sono individuati, con preferenza, tra i materiali di scarto provenienti da cave ornamentali di granito e marmo, autorizzate o in regime di prosecuzione ai sensi della [legge regionale 7 giugno 1989, n. 30](#) (Disciplina delle attività di cava), che hanno già ottenuto la regolare chiusura dei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica.

Articolo 42: introduce norme in materia di lotta allo spreco alimentare e qualità dei servizi di ristorazione collettiva, da applicarsi previa approvazione di apposita disciplina regionale.

Articolo 43: contiene l'obbligo per la stazione appaltante di individuare nel bando di gara o nella lettera di invito le modalità idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo di sopralluogo, in relazione alla tipologia del contratto. L'obbligo in capo all'operatore economico si intende assolto quando interviene il rappresentante legale dello stesso o un suo direttore tecnico o altri soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti dello stesso operatore economico, da dimostrare con apposita documentazione.

Articoli 50 - 51 - 52: È istituito, relativamente a ciascun immobile pubblico, il fascicolo degli immobili pubblici, da redigersi e aggiornarsi con cadenza non superiore a cinque anni.

Il fascicolo, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale o di altri enti, relative all'intero immobile o a singole parti dello stesso.

In occasione di compravendite o locazioni l'ente proprietario fornisce all'acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge gli enti proprietari debbono acquisire ogni elemento informativo propedeutico alla compilazione del fascicolo di ciascun fabbricato del proprio patrimonio immobiliare.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici con il quale si approva lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso, gli enti proprietari provvedono agli adempimenti previsti da tali articoli.

Articolo 54: viene abrogata integralmente la LR. 5/2007 che pertanto non è più applicabile dal 15.04.2018.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento

Cordiali saluti

Urzulei, 08/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Patrizia Muceli¹

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"